

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAg);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;
visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Permesso generale d'importazione

¹ L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

³ Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone.

⁴ Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

Art. 2 Indicazione del PGI nella dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario.

RS 916.01

- 1 **RS 910.1**
- 2 **RS 172.010**
- 3 **RS 631.0**
- 4 **RS 632.10**

Art. 3 Inviì di domande, notifiche e offerte

¹ Sono consentiti invii via fax o Internet.

² Per momento della ricezione del fax o dell'invio via Internet si intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

³ Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

**Capitolo 2:
Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale e prezzi soglia****Art. 4** Aliquote di dazio

¹ Le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale⁵ sono stabilite nell'allegato 1.

² Le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione sono stabilite nell'allegato 2.

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (DFE).

² Di norma il DFE stabilisce le aliquote di dazio ogni tre mesi in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 della L dell'8 ott. 1982⁶ sull'approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea.

³ Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all'interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso.

⁴ I prezzi sul mercato mondiale e dell'Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all'alimentazione umana

¹ L'aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dal DFE.

⁵ RS 632.10, allegati.

⁶ RS 531

² Il DFE stabilisce l'aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all'alimentazione umana, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP⁷), corrisponda al prezzo di riferimento di 56 franchi il quintale.

³ L'aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest'ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall'aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 23 franchi il quintale.

⁴ L'aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

⁵ Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può stabilire le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all'alimentazione umana sulla base dell'imposizione doganale sulle rispettive materie prime. Può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi il quintale.

Art. 7 Prezzi soglia, valori indicativi d'importazione e fascia di fluttuazione per cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

I prezzi soglia, i valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione secondo l'articolo 20 LAg^r per cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi sono stabiliti nell'allegato 1 numero 14.

Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

¹ Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

- a. il prezzo del prodotto importato; e
- b. i costi di trasporto e d'assicurazione del prodotto agricolo franco dogana svizzera.

² L'UFAG stabilisce i prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prodotti agricoli. Essi sono determinati in particolare sulla base di informazioni borsistiche e di informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio

L'UFAG adegua, di norma ogni tre mesi, le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione in base all'evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.

Capitolo 3: Contingenti doganali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative

I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa.

Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente

¹ Il periodo di contingentamento è l'anno civile.

² Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.

³ Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁸ sul bestiame da macello.

Art. 12 Definizioni

¹ Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente.

² Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente.

Art. 13 Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente

¹ Le quote di contingente possono essere attribuite a persone:

- a. con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero; e
- b. titolari di un PGI.

² I casi nei quali per l'attribuzione di una quota di contingente non è necessario un PGI sono disciplinati nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente

¹ Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente.

⁸ RS 916.341

² Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito. L'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito.

³ Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale, conclusi prima dell'attribuzione, possono essere notificati per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.

⁴ Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno ferialo precedente la dichiarazione doganale.

⁵ Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.

⁶ Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente.

Art. 15 Pubblicazione

¹ Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti sono pubblicate nel rapporto concernente le misure tariffali.

² Sono pubblicati:

- a. il contingente doganale intero o parziale;
- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome nonché la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

Sezione 2: Vendita all'asta

Art. 16 Bando

L'UFAG pubblica il bando della vendita all'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 17 Offerte

¹ Le offerte devono pervenire all'UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l'apposito modulo o essere inoltrate mediante l'applicazione Internet messa a disposizione da esso.

² Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può inoltrare al massimo cinque offerte.

³ Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine d'inoltro.

Art. 18 Attribuzione

¹ L'attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l'ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto. Le deroghe in base alle quote di contingente massime per attribuzione sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. Se ne risulta una quota di contingente inferiore alla quantità minima consentita per offerta, l'offerente può ritirare la sua offerta.

³ Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:

- a. essere di nuovo annunciata agli offerenti mediante circolare; oppure
- b. essere di nuovo annunciata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 19 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

¹ Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

² Il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.

³ L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero ai sensi dell'ordinanza del 18 giugno 2008⁹ sul libero scambio 1 è autorizzata soltanto se il titolare della quota di contingente:

- a. ha pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione; o
- b. ha fornito all'UFAG, prima dell'importazione, una garanzia bancaria o un'altra garanzia prevista dall'articolo 49 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹⁰ sulle finanze della Confederazione.

⁴ La garanzia secondo il capoverso 3 lettera b deve corrispondere al prezzo d'aggiudicazione.

⁵ Le deroghe sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione

L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet.

⁹ RS 632.421.0

¹⁰ RS 611.01

Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese

Art. 21

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende il ritiro di prodotti agricoli svizzeri, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito (periodo di calcolo). I prodotti sono stabiliti nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono ritirati e pagati direttamente al produttore. Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le esigenze qualitative sono rispettate se i prodotti agricoli adempiono i criteri qualitativi formulati dalle ditte e dalle organizzazioni che l'UFAG ha incaricato della vigilanza.

⁴ Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.

Sezione 4:

Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso

Art. 22 Inoltro delle domande

¹ Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG, le domande possono essere inoltrate all'UFAG a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

² Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.

Art. 23 Attribuzione nel giorno di esaurimento del contingente doganale

Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate in quello stesso giorno.

Art. 24 Utilizzo parziale della quantità attribuita

In relazione a contingenti con un'eccedenza di domanda, se durante il periodo di contingentamento un richiedente importa meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo la quantità importata sotto il suo numero di PGI.

Sezione 5: Attribuzione in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali

Art. 25

Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali, la dichiarazione doganale funge da domanda di una quota di contingente.

Sezione 6: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali interi o parziali

Art. 26

Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all'ADC.

Capitolo 4: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Importazione di animali della specie equina

Art. 27

¹ Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici.

² Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

³ I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'ADC, senza che l'importazione sia computata sul contingente doganale, se:

- a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o
- b. il passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹¹ sulle epizootie attesta che il puledro accompagna la madre.

¹¹ RS 916.401

Sezione 2:**Importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali****Art. 28** Determinazione delle aliquote di dazio

¹ L'UFAG calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 2 come segue:

- a. per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione da un lato e la somma tra il prezzo della merce franco dogana svizzera, non tassato, e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP¹²) dall'altro;
- b. per le merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a deve essere moltiplicata per la quota, in percentuale, di alimenti per animali prodotta.

² Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2005¹³ sulle dogane.

³ Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati, il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard.

⁵ L'UFAG stabilisce le aliquote di dazio sui miscugli di cereali per l'alimentazione di animali in modo che corrispondano all'aliquota di dazio più elevata sui cereali per l'alimentazione di animali.

Art. 29 Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) non è disciplinata.

² I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono essere autorizzati a importare cereali grezzi per l'alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021 all'ADC, se:

- a. importano le merci a scopo di macinatura, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;
- b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione;
- c. trasformano la merce importata nella propria azienda;
- d. garantiscono, in caso di resa standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana;

¹² RS 531

¹³ RS 631.0

- e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa stabiliti non siano stati raggiunti; e
- f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.

³ L'UFAG decide in merito alla domanda di autorizzazione di cui al capoverso 2.

Art. 30 Contingente doganale di grano duro

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata.

² Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

³ Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'ADC solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) a rispettare i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 31 Contingente doganale di cereali panificabili

¹ Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

² Il contingente doganale è scaglionato in più parti secondo l'allegato 4 e liberato secondo scadenze. L'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi. Può inoltre modificare l'inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

Art. 32 Versamento posticipato del dazio

¹ Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l'aliquota di dazio determinante.

² Se un'azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 lettera f e 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

³ Se un'azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui

sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

⁴ L'AFD decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

Art. 33 Riduzione del versamento posticipato

Se la trasformazione genera un minor valore, il versamento posticipato è ridotto in funzione del minor valore dell'alimento per animali.

Sezione 3:
Importazione di latte e latticini, nonché di caseine e caseinati

Art. 34 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4;
- b. alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4.

Art. 35 Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

¹ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.1 sono attribuite agli aventi diritto a una quota di contingente conformemente al regolamento del 22 dicembre 1933¹⁴ concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

² Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all'asta in due parti; la prima, pari a 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda, pari a 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande. I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

⁴ Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi.

⁵ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.5 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

⁶ La ripartizione del contingente doganale parziale n. 07.6 non è disciplinata.

⁷ La ripartizione del contingente doganale n. 08 non è disciplinata.

¹⁴ RS 0.631.256.934.953

Art. 36 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 07.2 e n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Sezione 4: Importazione di patate**Art. 37** Categorie di merce

¹ Il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. patate da semina;
- b. patate da tavola;
- c. patate destinate alla valorizzazione.

² Il contingente doganale parziale n. 14.2 (Prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b. altri prodotti semilavorati;
- c. prodotti finiti.

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

Art. 38 Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide le quantità totali di entrambi i contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; può scaglionare nel tempo l'importazione.

² L'UFAG stabilisce il periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate attribuiti possono essere importati.

Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate) e n. 14.2 (Prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 Quote del contingente doganale parziale di patate

¹ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.1 sono attribuite in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese della singola organizzazione o azienda rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² L'UFAG attribuisce una quota del contingente doganale esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.

Art. 41 Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

- a. per le patate da semina: la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b. per le patate da tavola: la quantità di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo che le aziende d'imballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo;
- c. per le patate destinate alla valorizzazione: la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

³ La prestazione all'interno del Paese che si è fatta valere deve essere comprovata.

Art. 42 Domande

Le domande di quote del contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate) devono pervenire entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento.

Art. 43 Quote del contingente doganale parziale dei prodotti a base di patate

¹ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.2 sono messe all'asta.

² Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.

Capitolo 5:
Deroghe all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza
Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale

Art. 44 Deroghe nel traffico commerciale

I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi. Ciò non concerne le spedizioni di prodotti agricoli della voce di tariffa ex1209.9100.

Art. 45 Deroghe nel traffico turistico

Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati a uso privato possono essere importati senza PGI.

Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale**Art. 46** Deroghe nel traffico commerciale

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a 20 chilogrammi lordi.

² Per importazioni uniche in quantità esigue e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, nonché importazioni per l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, su domanda l'UFAG può:

- a. esentare dall'obbligo di PGI senza limitazioni quantitative;
- b. autorizzare l'importazione all'ADC.

³ Le importazioni di cui al capoverso 2 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

⁴ D'intesa con l'AFD, l'UFAG può delegare agli uffici doganali, interamente o parzialmente, la competenza di concedere permessi secondo il capoverso 2.

Art. 47 Deroghe nel traffico turistico

¹ Nel traffico turistico l'importazione di prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all'allegato 3 è consentita per uso privato senza obbligo di PGI nelle quantità di cui all'allegato 5.

² Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire se non superano le quantità massime di cui all'allegato 5.

³ Le quantità che superano le quantità massime secondo il capoverso 2 sono soggette a dazio all'aliquota forfetaria massima del rispettivo gruppo tariffale conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007¹⁵ sulle dogane.

Art. 48 Modifica dell'allegato 5

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (AFD), il DFE può modificare l'allegato 5.

¹⁵ RS 631.011

Capitolo 6: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia

Art. 49 Rilevazione dei dati necessari

¹ Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.

² I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.

Art. 50 Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse

L'attribuzione e l'amministrazione di quote di contingenti doganali per importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa per ogni lotto che è stato sottoposto a imposizione. Le aliquote delle tasse sono disciplinate nell'allegato 6.

Art. 51 Provvedimenti di salvaguardia

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (AFD), il DFE adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.

² Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DFE decide dell'applicazione.

³ Se si deve supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.

⁴ Per i prodotti agricoli deperibili e di stagione possono essere applicati periodi di calcolo più brevi.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52 Esecuzione

¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano incaricate.

² L'AFD esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'UFAG i dati concernenti le quantità di prodotti agricoli importate.

Art. 53 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sulle importazioni agricole è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 7.

Art. 54 Disposizione transitoria

Nel 2012 l'attribuzione delle quote di contingente secondo l'articolo 24 avviene conformemente al diritto anteriore.

Art. 55 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² Gli articoli 6, 36 e 39 sono applicabili fino al 31 dicembre 2018.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁶ RU **1998** 3125, **1999** 3628, **2000** 384 2838, **2001** 299 2091 2583, **2002** 1482 1789 2506 3486, **2003** 529 5397, **2004** 3055, **2005** 503, **2006** 867 889 2507 2995 4845, **2007** 1469 2327 3417 4477 4631 4971 6225, **2008** 3559 3817, **2009** 1265 2585 5871, **2010** 727 2323 3565 5539, **2011** 2395 4389 4463 4773 5313 5317

Allegato 1
(art. 1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Per l'importazione degli animali della specie equina di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'articolo 27.

Il contingente doganale è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo [1] (CHF)	Contingente doganale (n.)
0101.2110		01
0101.2190		
0101.2991		01
0101.2995		
0101.2996	2250.00	
0101.2997	900.00	
0101.3011		01
0101.3019		
0101.3095		01
0101.3096		
0101.9093		01
0101.9099		

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Per l'importazione degli animali di seguito elencati e di sperma di bovini è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell'articolo 25 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310).

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell'OAlle.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/dosi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)
	per capo:		
0102.2110		0	02
0102.2191	2500.00	0	
0102.2199	1500.00	0	
0102.2991		0	02
0102.2999		0	
0102.3110		0	02
0102.3190	1500.00	0	
0102.3991		0	02
0102.3999		0	
0102.9092		0	02
0102.9098		0	
0103.1010		0	03
0103.1090	1000.00	0	
0103.9110	33.00	0	03
0103.9210	10.00	0	03
0104.1010	5.00	0	04.1
0104.2010	3.00	0	04.2
	per dose/unità di applicazione:		
0511.1010		0	12
0511.1090		0	

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame

Per l'importazione degli animali e dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali e la suddivisione delle categorie di carne e di prodotti

carnei sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341).

La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

- [3-1] Il contingente doganale n. 06.3 è compreso nel contingente doganale preferenziale 301 secondo l'ordinanza 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).
- [3-2] Il contingente doganale n. 05.1 è compreso nel contingente doganale preferenziale 102 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1.
- [3-3] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: alimenti dietetici e per bambini.
- [3-4] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: carne e prodotti carnei di cinghiale, nonché alimenti dietetici e per bambini.
- [3-5] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
	per capo:			
0101.2911		0	05.7	
0101.2919		0		
0102.2911		0	05.7	
0102.2919		0		
0102.3911		0	05.7	
0102.3919		0		
0102.9012		0	05.7	
0102.9018		0		
0103.9120		0	06.4	
0103.9190		0		
0103.9220		0	06.4	
0103.9290		0		
0104.1020		0	05.7	
0104.1090		0		
0104.2020		0	05.7	
0104.2090		0		
	per 100 kg lordi:			
0201.1011		0	05	
ex 0201.1011		0	05.3	
ex 0201.1011		0	05.5	
ex 0201.1011		0	05.7	
ex 0201.1011		0	05.712	
0201.1019		20		
0201.1091	69.00	0	05	
ex 0201.1091		0	05.3	
ex 0201.1091		0	05.5	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
ex 0201.1091		0	05.7	
ex 0201.1091		0	05.712	
0201.1099		20		
0201.2011	109.00	0	05	
ex 0201.2011		0	05.3	
ex 0201.2011		0	05.5	
ex 0201.2011		0	05.7	
ex 0201.2011		0	05.712	
0201.2019		20		
0201.2091	159.00	0	05	
ex 0201.2091		0	05.3	
ex 0201.2091		0	05.5	
ex 0201.2091		0	05.7	
ex 0201.2091		0	05.711	
ex 0201.2091		0	05.712	
ex 0201.2091		0	05.713	
0201.2099		20		
0201.3011	109.00	0	05	
ex 0201.3011		0	05.3	
ex 0201.3011		0	05.5	
ex 0201.3011		0	05.7	
ex 0201.3011		0	05.712	
0201.3019		20		
0201.3091	159.00	0	05	
ex 0201.3091		0	05.3	
ex 0201.3091		0	05.5	
ex 0201.3091		0	05.7	
ex 0201.3091		0	05.711	
ex 0201.3091		0	05.712	
ex 0201.3091		0	05.713	
0201.3099		20		
0202.1011		0	05	
ex 0202.1011		0	05.3	
ex 0202.1011		0	05.5	
ex 0202.1011		0	05.7	
ex 0202.1011		0	05.712	
0202.1019		20		
0202.1091	69.00	0	05	
ex 0202.1091		0	05.3	
ex 0202.1091		0	05.5	
ex 0202.1091		0	05.7	
ex 0202.1091		0	05.712	
0202.1099		20		
0202.2011	109.00	0	05	
ex 0202.2011		0	05.3	
ex 0202.2011		0	05.5	
ex 0202.2011		0	05.7	
ex 0202.2011		0	05.712	
0202.2019		20		
0202.2091	159.00	0	05	
ex 0202.2091		0	05.3	
ex 0202.2091		0	05.5	
ex 0202.2091		0	05.7	
ex 0202.2091		0	05.711	
ex 0202.2091		0	05.712	
ex 0202.2091		0	05.713	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0202.2099		20		
0202.3011	109.00	0	05	
ex 0202.3011		0	05.3	
ex 0202.3011		0	05.5	
ex 0202.3011		0	05.7	
ex 0202.3011		0	05.712	
0202.3019		20		
0202.3091	109.00	0	05	
ex 0202.3091		0	05.3	
ex 0202.3091		0	05.5	
ex 0202.3091		0	05.7	
ex 0202.3091		0	05.711	
ex 0202.3091		0	05.712	
ex 0202.3091		0	05.713	
0202.3099		20		
0203.1191		0	06.4	
0203.1199		20		
0203.1291		0	06.4	
0203.1299		20		
0203.1981		0	06.4	
0203.1991		20		
0203.1999		20		
0203.2191		0	06.4	
0203.2199		20		
0203.2291		0	06.4	
0203.2299		20		
0203.2981		0	06.4	
0203.2991		20		
0203.2999		20		
0204.1010		0	05	
ex 0204.1010		0	05.4	
ex 0204.1010		0	05.6	
ex 0204.1010		0	05.7	
ex 0204.1010		0	05.72	
0204.1090		20		
0204.2110		0	05	
ex 0204.2110		0	05.4	
ex 0204.2110		0	05.6	
ex 0204.2110		0	05.7	
ex 0204.2110		0	05.72	
0204.2190		20		
0204.2210		0	05	
ex 0204.2210		0	05.4	
ex 0204.2210		0	05.6	
ex 0204.2210		0	05.7	
ex 0204.2210		0	05.72	
0204.2290		20		
0204.2310		0	05	
ex 0204.2310		0	05.4	
ex 0204.2310		0	05.6	
ex 0204.2310		0	05.7	
ex 0204.2310		0	05.72	
0204.2390		20		
0204.3010		0	05	
ex 0204.3010		0	05.4	
ex 0204.3010		0	05.6	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
ex 0204.3010		0	05.7	
ex 0204.3010		0	05.72	
0204.3090		20		
0204.4110		0	05	
ex 0204.4110		0	05.4	
ex 0204.4110		0	05.6	
ex 0204.4110		0	05.7	
ex 0204.4110		0	05.72	
0204.4190		20		
0204.4210		0	05	
ex 0204.4210		0	05.4	
ex 0204.4210		0	05.6	
ex 0204.4210		0	05.7	
ex 0204.4210		0	05.72	
0204.4290		20		
0204.4310		0	05	
ex 0204.4310		0	05.4	
ex 0204.4310		0	05.6	
ex 0204.4310		0	05.7	
ex 0204.4310		0	05.72	
0204.4390		20		
0204.5010		0	05.7	
0204.5090		20		
0205.0010		0	05.73	
0205.0090		20		
0206.1011	79.00	0	05	
ex 0206.1011		0	05.3	
ex 0206.1011		0	05.5	
ex 0206.1011		0	05.7	
ex 0206.1011		0	05.713	
0206.1019		20		
0206.1021		0	05	
ex 0206.1021		0	05.3	
ex 0206.1021		0	05.5	
ex 0206.1021		0	05.7	
0206.1029		20		
0206.1091	109.00	0	05	
ex 0206.1091		0	05.3	
ex 0206.1091		0	05.5	
ex 0206.1091		0	05.7	
0206.1099		20		
0206.2110		0	05	
ex 0206.2110		0	05.3	
ex 0206.2110		0	05.5	
ex 0206.2110		0	05.7	
ex 0206.2110		0	05.713	
0206.2190		20		
0206.2210	190.00	0	05	
ex 0206.2210		0	05.3	
ex 0206.2210		0	05.5	
ex 0206.2210		0	05.7	
0206.2290		20		
0206.2910		0	05	
ex 0206.2910		0	05.3	
ex 0206.2910		0	05.5	
ex 0206.2910		0	05.7	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0206.2990		20		
0206.3091		0	05.7	
0206.3099		20		
0206.4191		0	05.7	
0206.4199		20		
0206.4991		0	05.7	
0206.4999		20		
0206.8010	49.00	0	05	
ex 0206.8010		0	05.4	
ex 0206.8010		0	05.6	
ex 0206.8010		0	05.7	
0206.8090		20		
0206.9010	50.00	0	05	
ex 0206.9010		0	05.4	
ex 0206.9010		0	05.6	
ex 0206.9010		0	05.7	
0206.9090		20		
0207.1110	30.00	0	06.4	
0207.1190		20		
0207.1210	30.00	0	06.4	
0207.1290		20		
0207.1311	30.00	0	06.4	
0207.1319		20		
0207.1321	30.00	0	06.4	
0207.1329		20		
0207.1481	30.00	0	06.4	
0207.1489		20		
0207.1491	30.00	0	06.4	
0207.1499		20		
0207.2410	30.00	0	06.4	
0207.2490		20		
0207.2510	30.00	0	06.4	
0207.2590		20		
0207.2611	30.00	0	06.4	
0207.2619		20		
0207.2621	30.00	0	06.4	
0207.2629		20		
0207.2781	30.00	0	06.4	
0207.2789		20		
0207.2791	30.00	0	06.4	
0207.2799		20		
0207.4110	30.00	0	06.4	
0207.4190		20		
0207.4210	30.00	0	06.4	
0207.4290		20		
0207.4411	30.00	0	06.4	
0207.4419		20		
0207.4491	30.00	0	06.4	
0207.4499		20		
0207.4510	36.33	PGI non necessario		[3-5]
0207.4591	30.00	0	06.4	
0207.4599		20		
0207.5110	30.00	0	06.4	
0207.5190		20		
0207.5210	30.00	0	06.4	
0207.5290		20		

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0207.5411	30.00	0	06.4	
0207.5419		20		
0207.5491	30.00	0	06.4	
0207.5499		20		
0207.5510	36.33	PGI non necessario		[3-5]
0207.5591	30.00	0	06.4	
0207.5599		20		
0207.6011	30.00	0	06.4	
0207.6019		20		
0207.6021	30.00	0	06.4	
0207.6029		20		
0207.6041	30.00	0	06.4	
0207.6049		20		
0207.6051	30.00	0	06.4	
0207.6059		20		
0207.6091	30.00	0	06.4	
0207.6099		20		
0209.1010		0	06.4	
0209.1090		20		
0210.1191		0	06.1	
0210.1199		20		
0210.1291		0	06.4	
0210.1299		20		
0210.1991		0	06	
ex 0210.1991		0	06.1	
ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-1]
ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20		
0210.2010		0	05	
ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-2]
ex 0210.2010		0	05.7	
0210.2090		20		
0210.9911		0	05.7	
0210.9912		0	06.4	
0210.9919		20		
0210.9931	30.00	0	06.4	
0210.9939		20		
0210.9941	30.00	0	06.4	
0210.9949		20		
0210.9951	30.00	0	06.4	
0210.9959		20		
0210.9961	30.00	0	06.4	
0210.9969		20		
0210.9971	30.00	0	06.4	
0210.9979		20		
0210.9981	30.00	0	06.4	
0210.9989		20		
0504.0039	0.50	PGI non necessario		[3-5]
1601.0011		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0019		20		
1601.0021		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0029		20		
1601.0031	75.00	0	06.4	
1601.0039		20		
1602.1010	85.00	PGI non necessario	05.7	[3-5]
1602.2071		0	05.7	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
1602.2079		20		
1602.3110	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3190		20		[3-3]
1602.3210	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3290		20		[3-3]
1602.3910	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3990		20		[3-3]
1602.4111	115.00	0	06.2	[3-4]
1602.4119		20		[3-4]
1602.4191		0	06.2	[3-4]
1602.4199		20		[3-4]
1602.4210	100.00	0	06	[3-4]
ex 1602.4210		0	06.2	
ex 1602.4210		0	06.4	
1602.4290		20		[3-4]
1602.4910		0	06	[3-4]
ex 1602.4910		0	06.3 (301)	[3-1]
ex 1602.4910		0	06.4	
1602.4990		20		[3-4]
1602.5011		0	05.2	
1602.5019		20		
1602.5091	140.00	0	05	[3-3]
ex 1602.5091		0	05.2	
ex 1602.5091		0	05.7	
1602.5099		20		[3-3]
1602.9011		0	05.7	
1602.9019		20		

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali interi e parziali sono contenute negli articoli 34 a 36.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[4-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DFE del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili (em) applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[4-2] Importato nei limiti del contingente doganale speciale («contingente Fontal»): CHF 50.– per 100 kg lordi.

[4-3] I prodotti importati nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

[4-4] Per i prodotti diversi dalla caseina acida non è necessario un PGI.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0401.1010		0	07.1	
0401.2010		0	07.1	
0401.4000		20	07.6	
0401.5010		20	07.6	
0401.5020	1340.00	20	07.6	
0402.1000		20	07.6	
0402.2111		0	07.2	
0402.2120	1340.00	20	07.6	
0402.2911		0	07.2	
0402.2920	1340.00	20	07.6	
0402.9110	223.00	20	07.6	
0402.9120	1340.00	20	07.6	
0402.9910	223.00	20	07.6	
0402.9920		20	07.6	
0403.1020	[4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.1091		0	07.3	[4-3]
0403.9031	[4-1]	20	07.6	
0403.9039		20	07.6	
0403.9041	[4-1]	0	07.3	[4-3]
0403.9051		0	07.3	[4-3]
0403.9061	[4-1]	20	07.6	
0403.9069		20	07.6	
0403.9072	[4-1]	20	07.6	
0403.9079	[4-1]	20	07.6	
0403.9091	18.00	0	07.3	[4-3]
0404.1000	170.00	20	07.6	
0404.9011		20	07.6	
0404.9019		20	07.6	
0404.9081		0	07.3	[4-3]
0404.9099		20	07.6	
0405.1011		0	07.4	
0405.1091		0	07.4	
0405.2011	[4-1]	0	07.3	[4-3]
0405.2019		0	07.3	[4-3]
0405.9010		0	07.4	
0406.1010		PGI non necessario	07.6	
0406.1020		PGI non necessario	07.6	
0406.1090		PGI non necessario	07.6	
0406.2010		PGI non necessario	07.6	
0406.2090		PGI non necessario	07.6	
0406.3010		PGI non necessario	07.6	
0406.3090		PGI non necessario	07.6	
0406.4010		PGI non necessario	07.6	
0406.4021		PGI non necessario	07.6	
0406.4029		PGI non necessario	07.6	
0406.4081		PGI non necessario	07.6	
0406.4089		PGI non necessario	07.6	
0406.9011		PGI non necessario	07.6	
0406.9019		PGI non necessario	07.6	
0406.9021		PGI non necessario	07.6	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0406.9031		PGI non necessario	07.6	
0406.9039		PGI non necessario	07.6	
0406.9051		PGI non necessario	07	
ex 0406.9051	50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9051		PGI non necessario	07.6	
0406.9059		PGI non necessario	07	
ex 0406.9059	50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9059		PGI non necessario	07.6	
0406.9060		PGI non necessario	07.6	
0406.9091		PGI non necessario	07.6	
0406.9099		PGI non necessario	07.6	
3501.1010		0	08	[4-4]
3501.9011		PGI non necessario	08	
3501.9019		PGI non necessario	08	

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371).

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

- [5-1] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- [5-2] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.
- [5-3] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).

Voce di tariffa	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0407.1110	09	[5-1]
0407.1190		
0407.1910	09	[5-1]
0407.1990		
0407.2110	09	[5-1]
0407.2190		
0407.2910	09	[5-1]
0407.2990		
0407.9010	09	[5-1]
0407.9090		
0408.1110	10	[5-3]
0408.1190		
0408.1910	11	[5-3]
0408.1990		
0408.9110	10	[5-3]
0408.9190		
0408.9910	11	[5-3]
0408.9990		

Voce di tariffa	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
3502.1110	10	[5-2] [5-3]
3502.1190		[5-2]
3502.1910	11	[5-2] [5-3]
3502.1990		[5-2]

6. Piante vive

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

- [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.**

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)
0601.1010	38.10
0601.2010	1.40
0602.2059	5.20
0602.4010	5.20
0602.9011	1.40
0602.9012	0.20
0602.9019	5.20
0604.2010	0.00
0604.2021	0.00
0604.2029	5.00
0604.2090	0.00
0604.9011	0.00
0604.9091	0.00
0713.3319	0.00

7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'O del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).

- [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.**

- [7-1] 60 000 pezzi possono essere importati all'aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0). Il contingente doganale preferenziale è liberato a scaglioni (art. 18a OIEVFF) e in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)
0602.2011	450.00	20	[7-1]
0602.2019	300.00	20	[7-1]
0602.2021	350.00	20	[7-1]
0602.2029	300.00	20	[7-1]
0602.2031	300.00	20	[7-1]
0602.2039	300.00	20	[7-1]
0602.2041	0.00	20	
0602.2049	0.00	20	
0602.2071	170.00	20	[7-1]
0602.2072	90.00	20	[7-1]
0602.2081	40.00	20	[7-1]
0602.2082	40.00	20	[7-1]

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[8-1] Per lo scaglionamento temporale (art. 13 OIEVFF) e la ripartizione (art. 14 OIEVFF), il contingente doganale n. 13 e il contingente doganale n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) vengono raggruppati.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n) [8-1]	Informazioni complementari
0603.1110	12.50	0	13	
0603.1120	878.00	20		
	702.00	20		
	562.00	20		dal 01.01.2013
	379.00	20		dal 01.01.2014
	196.00	20		dal 01.01.2015
	12.50	20		dal 01.01.2016
		20		dal 01.01.2017
0603.1210		0	13	
0603.1220	301.00	20		
	241.00	20		dal 01.01.2013
	193.00	20		dal 01.01.2014
	137.00	20		dal 01.01.2015
	81.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017
0603.1310		0	13	
0603.1320	552.00	20		
	442.00	20		dal 01.01.2013

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n) [8-1]	Informazioni complementari
	354.00	20		dal 01.01.2014
	244.00	20		dal 01.01.2015
	134.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017
0603.1410		0	13	
0603.1420	552.00	20		
	442.00	20		dal 01.01.2013
	354.00	20		dal 01.01.2014
	244.00	20		dal 01.01.2015
	134.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017
0603.1510		0	13	
0603.1520	552.00	20		
	442.00	20		dal 01.01.2013
	354.00	20		dal 01.01.2014
	244.00	20		dal 01.01.2015
	134.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017
0603.1911		0	13	
0603.1918		0	13	
0603.1921	552.00	20		
	442.00	20		dal 01.01.2013
	354.00	20		dal 01.01.2014
	244.00	20		dal 01.01.2015
	134.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017
0603.1928	552.00	20		
	442.00	20		dal 01.01.2013
	354.00	20		dal 01.01.2014
	244.00	20		dal 01.01.2015
	134.00	20		dal 01.01.2016
	25.00	20		dal 01.01.2017

9. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 43. Nella colonna categoria di merci è indicata la suddivisione dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e 14.2 secondo l'articolo 37.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[9-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DFE del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili (em) applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale parziale (n.)	Categoria di merci e informazioni complementari
0701.1010	1.40	0	14.1	Patate da semina
0701.9010	6.00	0	14.1	
ex 0701.9010			14.1	Patate da tavola
ex 0701.9010			14.1	Patate destinate alla valorizzazione
0710.1010		0	14.2	Prodotti semilavorati
0710.9021		0	14.2	Prodotti semilavorati
0712.9021		0	14.2	Prodotti semilavorati
1105.1011		0	14.2	Prodotti semilavorati
1105.2011		0	14.2	Prodotti semilavorati
2001.9031		0	14.2	Prodotti finiti
2004.1012	[9-1]	0	14.2	Prodotti finiti
2004.1013		0	14.2	Prodotti finiti
2004.1092	[9-1]	0	14.2	Prodotti finiti
2004.1093		0	14.2	Prodotti finiti
2004.9028		0	14.2	Prodotti finiti
2004.9051		0	14.2	Prodotti finiti
2005.2021		0	14.2	Prodotti finiti
2005.2022		0	14.2	Prodotti finiti
2005.2029	785.00	PGI non necessario		[9-2]
2005.2092		0	14.2	Prodotti finiti
2005.2093		0	14.2	Prodotti finiti
2005.2099	257.30	PGI non necessario		[9-2]
2005.9921		0	14.2	Prodotti finiti
2005.9951		0	14.2	Prodotti finiti

10. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [10-4].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte. Per la voce di tariffa 0709.3019 l'aliquota di dazio può essere applicata dal 4 luglio al 9 settembre.

[10-1] Pomodori peretti per salsa, importati dal 20 agosto al 23 settembre.

Il gruppo delle voci di tariffa secondo l'articolo 4 OIEVFF è indicato nella colonna 5.

[10-2.1] 1° gruppo (pomodori)

[10-2.2] 2° gruppo (lollo)

[10-2.3] 3° gruppo (fagioli)

[10-2.4] 4° gruppo (sedano a coste)

[10-3] Prezzemolo radice

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0702.0010		20	15	
0702.0011		0	15	
0702.0019	600.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0020		20	15	
0702.0021		0	15	
ex 0702.0021		PGI non necessario	15	[10-1]
0702.0029	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0030		20	15	[10-2.1]
0702.0031		0	15	[10-2.1]
0702.0039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0702.0090		20	15	[10-2.1]
0702.0091		0	15	[10-2.1]
0702.0099	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0703.1011		20	15	
0703.1013		0	15	
0703.1019		20		
0703.1020		20	15	
0703.1021		0	15	
0703.1029	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1030		20	15	
0703.1031		0	15	
0703.1039		20		

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0703.1040		20	15	
0703.1041		0	15	
0703.1049		20		
0703.1050		20	15	
0703.1051		0	15	
0703.1059	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1060		20	15	
0703.1061		0	15	
0703.1069		20		
0703.1070		20	15	
0703.1071		0	15	
0703.1079		20		
0703.9010		20	15	
0703.9011		0	15	
0703.9019	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.9020		20	15	
0703.9021		0	15	
0703.9029	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.9090		PGI non necessario	15	[10-4]
0704.1010		20	15	
0704.1011		0	15	
0704.1019		20		
0704.1020		20	15	
0704.1021		0	15	
0704.1029		20		
0704.1090		20	15	
0704.1091		0	15	
0704.1099	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.2010		20	15	
0704.2011		0	15	
0704.2019		20		
0704.9011		20	15	
0704.9018		0	15	
0704.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9020		20	15	
0704.9021		0	15	
0704.9029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9030		20	15	
0704.9031		0	15	
0704.9039		20		
0704.9040		20	15	
0704.9041		0	15	
0704.9049	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9050		20	15	
0704.9051		0	15	
0704.9059	120.00	20		période d'auto-approvisionnement

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0704.9060		20	15	
0704.9061		0	15	
0704.9062	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9063		20	15	
0704.9064		0	15	
0704.9069		20		
0704.9070		20	15	
0704.9071		0	15	
0704.9079	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9080		20	15	
0704.9081		0	15	
0704.9089		20		
0705.1111		20	15	
0705.1118		0	15	
0705.1119	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1120		20	15	
0705.1121		0	15	
0705.1129	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1191		20	15	
0705.1198		0	15	
0705.1199	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1910		20	15	
0705.1911		0	15	
0705.1919	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1920		20	15	
0705.1921		0	15	
0705.1929	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1930		20	15	[10-2.2]
0705.1931		0	15	[10-2.2]
0705.1939	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1940		20	15	[10-2.2]
0705.1941		0	15	[10-2.2]
0705.1949	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1950		20	15	
0705.1951		0	15	
0705.1959		20		
0705.1990		20	15	
0705.1991		0	15	
0705.1999	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2110		20	15	
0705.2111		0	15	
0705.2119		20		
0705.2910		20	15	
0705.2911		0	15	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0705.2919	200.00	20		periode d'auto-provisionnement
0705.2920		20	15	
0705.2921		0	15	
0705.2929	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2930		20	15	
0705.2931		0	15	
0705.2939		20		
0705.2940		20	15	
0705.2941		0	15	
0705.2949	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2950		20	15	
0705.2951		0	15	
0705.2959		20		
0705.2960		20	15	
0705.2961		0	15	
0705.2969		20		
0705.2970		20	15	
0705.2971		0	15	
0705.2979	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1010		20	15	
0706.1011		0	15	
0706.1019	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1020		20	15	
0706.1021		0	15	
0706.1029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1030		20	15	
0706.1031		0	15	
0706.1039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9011		20	15	
0706.9018		0	15	
0706.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9021		20	15	
0706.9028		0	15	
0706.9029		20		
0706.9030		20	15	
0706.9031		0	15	
0706.9039		20		
0706.9040		20	15	
0706.9041		0	15	
0706.9049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9050		20	15	
0706.9051		0	15	
0706.9059	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9060		20	15	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0706.9061		0	15	
0706.9069	350.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9090		PGI non necessario		[10-4]
ex 0706.9090		PGI non necessario	15	[10-3] [10-4]
0707.0010		20	15	
0707.0011		0	15	
0707.0019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0020		20	15	
0707.0021		0	15	
0707.0029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0030		20	15	
0707.0031		0	15	
0707.0039		20		
0707.0040		20	15	
0707.0041		0	15	
0707.0049		20		
0707.0050		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.1010		20	15	
0708.1011		0	15	
0708.1019		20		
0708.1020		20	15	
0708.1021		0	15	
0708.1029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0708.2010		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.2021		20	15	
0708.2028		0	15	
0708.2029		20		
0708.2031		20	15	
0708.2038		0	15	
0708.2039		20		
0708.2041		20	15	[10-2.3]
0708.2048		0	15	[10-2.3]
0708.2049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.2091		20	15	[10-2.3]
0708.2098		0	15	[10-2.3]
0708.2099	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.9080		20	15	
0708.9081		0	15	
0708.9089		20		
0709.2010		20	15	
0709.2011		0	15	
0709.2019	480.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.2090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.3010		20	15	
0709.3011		0	15	
0709.3019	150.00	20		dal 4 luglio al 9 settembre

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0709.4010		20	15	[10-2.4]
0709.4011		0	15	[10-2.4]
0709.4019	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4020		20	15	[10-2.4]
0709.4021		0	15	[10-2.4]
0709.4029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4090		20	15	
0709.4091		0	15	
0709.4099		20		
0709.6011		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6012	10.00	PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.7010		20	15	
0709.7011		0	15	
0709.7019	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.7090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9110		20	15	
0709.9120		0	15	
0709.9130		20		
0709.9200		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9300		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9911		20	15	
0709.9918		0	15	
0709.9919		20		
0709.9920		20	15	
0709.9921		0	15	
0709.9929	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9930		20	15	
0709.9931		0	15	
0709.9939	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9940		20	15	
0709.9941		0	15	
0709.9949	300.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9950		20	15	
0709.9951		0	15	
0709.9959	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9960		20	15	
0709.9961		0	15	
0709.9969	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9970		20	15	
0709.9971		0	15	
0709.9979	700.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9980		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9999		PGI non necessario	15	[10-4]

11. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 2.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10).

Voce di tariffa	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0710.2110	0	16	
0710.2190	20		
0710.2291	0	16	
0710.2299	20		
0710.3011	0	16	
0710.3019	20		
0710.8011	0	16	
0710.8019	20		
0710.9011	0	16	
0710.9019	20		

12. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [12-3].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte.

[12-1] Per la frutta spapolata o schiacciata durante il trasporto non è necessario un PGI.

[12-2] Contingente doganale n. 19: senza prodotti per ulteriore lavorazione industriale.

Voce di tariffa	Contingente doganale per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0808.1021	2.00	20	17	
0808.1022	2.00	0	17	
0808.1029	140.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.1031	5.00	20	17	
0808.1032	5.00	0	17	
0808.1039	140.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.3021	2.00	20	17	
0808.3022	2.00	0	17	
0808.3029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.3031	5.00	20	17	
0808.3032	5.00	0	17	
0808.3039	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4021	2.00	20	17	
0808.4022	2.00	0	17	
0808.4029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4031	5.00	20	17	
0808.4032	5.00	0	17	
0808.4039	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1011	3.00	20	18	[12-1]
0809.1018	3.00	0	18	[12-1]
0809.1019	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1091	5.00	20	18	[12-1]
0809.1098	5.00	0	18	[12-1]
0809.1099	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.2110	3.00	20	18	[12-1]
0809.2111	3.00	0	18	[12-1]
0809.2119	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.2910	3.00	20	18	[12-1]
0809.2911	3.00	0	18	[12-1]
0809.2919	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.3010	4.00	PGI non necessario		[12-3]
0809.3020	4.00	PGI non necessario		[12-3]
0809.4012	3.00	20	18	[12-1]
0809.4013	3.00	0	18	[12-1]
0809.4014		20		[12-1]
0809.4015	3.00	PGI non necessario	18	[12-3]
0809.4092	10.00	20	18	[12-1]
0809.4093	10.00	0	18	[12-1]
0809.4094		20		[12-1]
0809.4095	10.00	PGI non necessario	18	[12-3]
0810.1010		20	19	[12-1] [12-2]
0810.1011		0	19	[12-1] [12-2]
0810.1019	450.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

Voce di tariffa	Contingente doganale per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0810.2010		20	19	[12-1] [12-2]
0810.2011		0	19	[12-1] [12-2]
0810.2019	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2020		20	19	[12-1] [12-2]
0810.2021		0	19	[12-1] [12-2]
0810.2029	300.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2030		PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]
0810.3012	5.00	PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]
0810.3021	5.00	20	19	[12-1] [12-2]
0810.3022	5.00	0	19	[12-1] [12-2]
0810.3029		20		[12-1]

13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). La voce di tariffa 0808.4011 non è interessata dalle norme dell'OIEVFF [13-1].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
0808.1011	2.00	0	20	
0808.1019		20		
0808.3011	2.00	0	20	
0808.3019		20		
0808.4011	2.00	PGI non necessario	20	[13-1]
2009.7111		0	21, 31	
2009.7119		20		
2009.7121		0	21, 31	
2009.7129		20		
2009.7910		0	21, 31	
2009.7990		20		
2009.8921		0	21, 31	
2009.8929		20		
2009.8931		0	21, 31	
2009.8939		20		
2009.8941		0	21, 31	
2009.8949		20		
2009.9011		0	21, 31	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
2009.9019		20		
2009.9031		0	21, 31	
2009.9039		20		
2009.9041		0	21, 31	
2009.9049		20		
2009.9051		0	21, 31	
2009.9059		20		
2009.9071		0	21, 31	
2009.9079		20		
2009.9081		0	21, 31	
2009.9089		20		
2202.9021		0	21, 31	
2202.9029		20		
2202.9051		0	21, 31	
2202.9059		20		
2202.9071		0	21, 31	
2202.9079		20		
2206.0011		0	21, 31	
2206.0019		20		

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe e prescrizioni specifiche sono indicate nella rispettiva colonna.

Le aliquote di dazio sono indicate nell'allegato 2.

Prezzi soglia per gruppo di prodotti in franchi per 100 chilogrammi lordi

Gruppo 1	0713.1011	(piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali)	39.00
Gruppo 2	1003.1000	(orzo, da semina)	78.00
Gruppo 3	1003.9059	(orzo, per l'alimentazione di animali)	36.00
Gruppo 4	1201.9010	(fave di soia, per l'alimentazione di animali)	50.00
Gruppo 5	1214.1010	(farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali)	32.00
Gruppo 6	1501.1011	(strutto, grezzo, per l'alimentazione di animali)	60.00
Gruppo 7	1702.3021	(glucosio, chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali)	40.00
Gruppo 8	2102.2011	(lieviti morti, per l'alimentazione di animali)	49.00
Gruppo 9	2303.1011	(proteine di patate, per l'alimentazione di animali)	59.00
Gruppo 10	2304.0010	(residui solidi di soia/panelli di soia, per l'alimentazione di animali)	45.00

Gruppo 11 3505.1010 (destrina e altri amidi modificati, per 41.00
l'alimentazione di animali)

Se una voce di tariffa rientra in un gruppo di prodotti, essa è indicata nella colonna 2.

[14-1.1-11] Le voci di tariffa il cui valore indicativo d'importazione coincide con il prezzo soglia sono in grassetto.

[14-2] Eccetto le fagiolie.

[14-3] Da semina, con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi.

[14-4] Rientra nel disciplinamento del mercato «Cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana» (numero 15) con obbligo di PGI.

[14-5] Le aliquote di dazio sono calcolate in funzione di ricette standard stabilite nell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard (RS 916.112.231).

[14-6] Le aliquote di dazio di miscugli di cereali per l'alimentazione di animali sono stabilite secondo l'articolo 28 capoverso 5.

[14-7] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP (RS 531).

Fascia di fluttuazione

La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d'importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0505.9011	Gruppo 9	60.00	[14-7]
0508.0091	Gruppo 9	47.00	[14-7]
0511.9110	Gruppo 9	58.00	[14-7]
0511.9911	Gruppo 9	63.00	[14-7]
0511.9919	Gruppo 9	56.00	[14-7]
0708.9010	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0709.9991	Gruppo 3	38.00	[14-7]
0712.9070	Gruppo 3	38.00	[14-7]
0713.1011	39.00	39.00	[14-1.1] [14-7]
0713.1012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.1013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.1091	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.1092	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2011	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.2012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2091	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.2092	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3111	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3112	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3113	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3191	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3192	Gruppo 1		PGI non necessario

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0713.3211	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3212	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3213	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3291	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3292	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3311	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3312	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3313	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3391	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3392	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3411	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3412	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3413	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3491	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3492	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3511	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3512	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3513	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3591	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3592	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3911	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3912	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3913	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3991	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.3992	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4011	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.4012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4091	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.4092	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5012	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.5013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5014	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5091	Gruppo 1	38.00	[14-7]
0713.5092	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.6011	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.6012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.6013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.6091	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.6092	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9021	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.9022	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9023	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9081	Gruppo 1	39.00	[14-7]
0713.9082	Gruppo 1		PGI non necessario
0714.1010	Gruppo 1	37.00	[14-7]
0714.2010	Gruppo 1	37.00	[14-7]
0714.3010	Gruppo 1	34.00	[14-7]
0714.4010	Gruppo 1	34.00	[14-7]
0714.5010	Gruppo 1	34.00	[14-7]
0714.9020	Gruppo 1	34.00	[14-7]
0802.2110	Gruppo 1	54.00	[14-7]
0802.2120	Gruppo 1		[14-7]
0802.2210	Gruppo 1	56.00	[14-7]
0802.2220	Gruppo 1		[14-7]
0802.3110	Gruppo 1	54.00	[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0802.3120	Gruppo 1		[14-7]
0802.3210	Gruppo 1	56.00	[14-7]
0802.3220	Gruppo 1		[14-7]
0813.4081	Gruppo 1	35.00	[14-7]
0813.4092	Gruppo 1	35.00	[14-7]
0813.5012	Gruppo 1	45.00	[14-7]
0813.5021	Gruppo 1	45.00	[14-7]
0813.5081	Gruppo 1	35.00	[14-7]
0813.5092	Gruppo 1	45.00	[14-7]
0901.9011	Gruppo 5	7.00	[14-7]
1001.1100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.1910	Gruppo 3		PGI non necessario
1001.1931	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1001.1939	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1001.1940	Gruppo 3		PGI non necessario
1001.9100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.9910	Gruppo 3		PGI non necessario
1001.9931	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1001.9939	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1001.9940	Gruppo 3		PGI non necessario
1002.1000	Gruppo 2	184.00	[14-3]
1002.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1002.9031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1002.9039	Gruppo 3	36.00	[14-7]
1002.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.1000	78.00	78.00	[14 1.2] [14-3]
1003.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9020	Gruppo 3		[14-7]
1003.9030	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9041	Gruppo 3		[14-4]
1003.9049	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9051	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1003.9059	36.00	36.00	[14-1.3] [14-7]
1003.9060	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.1000	Gruppo 2	86.00	[14-3]
1004.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.9021	Gruppo 3		[14-4]
1004.9029	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.9031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1004.9039	Gruppo 3	32.00	[14-7]
1004.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.1000	Gruppo 2	712.00	[14-3]
1005.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.9021	Gruppo 3		[14-4]
1005.9029	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.9031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1005.9039	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1005.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.1010	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.1021	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1006.1029	Gruppo 3	36.00	[14-7]
1006.2010	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.2021	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1006.2029	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1006.3010	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.3021	Gruppo 3		[14-6] [14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1006.3029	Gruppo 3	40.00	[14-7]
1006.4010	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.4021	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1006.4029	Gruppo 3	40.00	[14-7]
1007.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1007.9031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1007.9039	Gruppo 3	36.00	[14-7]
1007.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.1010	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.1031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.1039	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1008.1040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.2910	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.2931	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.2939	Gruppo 3	33.00	[14-7]
1008.2940	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.3010	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.3031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.3039	Gruppo 3	46.00	[14-7]
1008.3040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.4010	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.4031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.4039	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1008.4040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.5010	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.5031	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.5039	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1008.5040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.6010	Gruppo 2	82.00	[14-3]
1008.6020	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.6041	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.6049	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1008.6050	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.9010	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.9035	Gruppo 3		[14-6] [14-7]
1008.9037	Gruppo 3	38.00	[14-7]
1008.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1101.0051	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1101.0059	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1102.2020	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1102.9013	Gruppo 11	41.00	[14-7]
1102.9045	Gruppo 11	41.00	[14-7]
1102.9046	Gruppo 11	39.00	[14-7]
1102.9052	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1102.9062	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1103.1111	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1112	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1103.1191	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1192	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1103.1310	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1320	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1103.1911	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1912	Gruppo 11	42.00	[14-7]
1103.1921	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1922	Gruppo 11	45.00	[14-7]
1103.1931	Gruppo 11		PGI non necessario

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1103.1932	Gruppo 11	44.00	[14-7]
1103.1991	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.1993	Gruppo 11	45.00	[14-7]
1103.2011	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.2012	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1103.2021	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.2022	Gruppo 11	42.00	[14-7]
1103.2091	Gruppo 11		PGI non necessario
1103.2092	Gruppo 11	45.00	[14-7]
1104.1210	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.1220	Gruppo 11	48.00	[14-7]
1104.1911	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.1912	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1104.1921	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.1922	Gruppo 11	44.00	[14-7]
1104.1991	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.1993	Gruppo 11	49.00	[14-7]
1104.2210	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2230	Gruppo 11	48.00	[14-7]
1104.2310	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2320	Gruppo 11	43.00	[14-7]
1104.2911	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2912	Gruppo 11	42.00	[14-7]
1104.2921	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2923	Gruppo 11	38.00	[14-7]
1104.2931	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2933	Gruppo 11	44.00	[14-7]
1104.2991	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.2993	Gruppo 11	48.00	[14-7]
1104.3070	Gruppo 11	46.00	[14-7]
1104.3081	Gruppo 11	48.00	[14-7]
1104.3091	Gruppo 11		PGI non necessario
1104.3093	Gruppo 11	46.00	[14-7]
1105.1021	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1105.2021	Gruppo 11	42.00	[14-7]
1106.1010	Gruppo 11	42.00	[14-7]
1106.2010	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1106.3010	Gruppo 11	51.00	[14-7]
1107.1011	Gruppo 11		PGI non necessario
1107.1013	Gruppo 11	37.00	[14-7]
1107.1091	Gruppo 11		PGI non necessario
1107.1094	Gruppo 11	38.00	[14-7]
1107.2011	Gruppo 11		PGI non necessario
1107.2013	Gruppo 11	39.00	[14-7]
1107.2091	Gruppo 11		PGI non necessario
1107.2094	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1108.1110	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1120	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1108.1210	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1220	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1108.1310	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1320	Gruppo 11	38.00	[14-7]
1108.1410	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1420	Gruppo 11	38.00	[14-7]
1108.1911	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1912	Gruppo 11	40.00	[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1108.1991	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.1992	Gruppo 11	40.00	[14-7]
1108.2010	Gruppo 11		PGI non necessario
1108.2020	Gruppo 11	41.00	[14-7]
1201.9010	50.00	50.00	[14-1.4] [14-7]
1201.9021	Gruppo 4		[14-7]
1201.9023	Gruppo 4		[14-7]
1201.9024	Gruppo 4		[14-7]
1201.9026	Gruppo 4		[14-7]
1201.9027	Gruppo 4		[14-7]
1201.9091	Gruppo 4		PGI non necessario
1202.4110	Gruppo 4	50.00	[14-7]
1202.4121	Gruppo 4		[14-7]
1202.4123	Gruppo 4		[14-7]
1202.4124	Gruppo 4		[14-7]
1202.4126	Gruppo 4		[14-7]
1202.4127	Gruppo 4		[14-7]
1202.4210	Gruppo 4	51.00	[14-7]
1202.4221	Gruppo 4		[14-7]
1202.4223	Gruppo 4		[14-7]
1202.4224	Gruppo 4		[14-7]
1202.4226	Gruppo 4		[14-7]
1202.4227	Gruppo 4		[14-7]
1203.0010	Gruppo 4	48.00	[14-7]
1203.0021	Gruppo 4		[14-7]
1203.0023	Gruppo 4		[14-7]
1203.0024	Gruppo 4		[14-7]
1203.0026	Gruppo 4		[14-7]
1203.0027	Gruppo 4		[14-7]
1204.0010	Gruppo 4	48.00	[14-7]
1204.0021	Gruppo 4		[14-7]
1204.0023	Gruppo 4		[14-7]
1204.0024	Gruppo 4		[14-7]
1204.0026	Gruppo 4		[14-7]
1204.0027	Gruppo 4		[14-7]
1205.1010	Gruppo 4	43.00	[14-7]
1205.1021	Gruppo 4		[14-7]
1205.1023	Gruppo 4		[14-7]
1205.1024	Gruppo 4		[14-7]
1205.1026	Gruppo 4		[14-7]
1205.1027	Gruppo 4		[14-7]
1205.1040	Gruppo 4	43.00	[14-7]
1205.1051	Gruppo 4		[14-7]
1205.1053	Gruppo 4		[14-7]
1205.1054	Gruppo 4		[14-7]
1205.1056	Gruppo 4		[14-7]
1205.1057	Gruppo 4		[14-7]
1205.9010	Gruppo 4	43.00	[14-7]
1205.9021	Gruppo 4		[14-7]
1205.9023	Gruppo 4		[14-7]
1205.9024	Gruppo 4		[14-7]
1205.9026	Gruppo 4		[14-7]
1205.9027	Gruppo 4		[14-7]
1205.9040	Gruppo 4	43.00	[14-7]
1205.9051	Gruppo 4		[14-7]
1205.9053	Gruppo 4		[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1205.9054	Gruppo 4		[14-7]
1205.9056	Gruppo 4		[14-7]
1205.9057	Gruppo 4		[14-7]
1206.0010	Gruppo 4	40.00	[14-7]
1206.0021	Gruppo 4		[14-7]
1206.0023	Gruppo 4		[14-7]
1206.0024	Gruppo 4		[14-7]
1206.0026	Gruppo 4		[14-7]
1206.0027	Gruppo 4		[14-7]
1206.0040	Gruppo 4	46.00	[14-7]
1206.0041	Gruppo 4		[14-7]
1206.0053	Gruppo 4		[14-7]
1206.0054	Gruppo 4		[14-7]
1206.0056	Gruppo 4		[14-7]
1206.0057	Gruppo 4		[14-7]
1207.1010	Gruppo 4	44.00	[14-7]
1207.1021	Gruppo 4		[14-7]
1207.1023	Gruppo 4		[14-7]
1207.1024	Gruppo 4		[14-7]
1207.1026	Gruppo 4		[14-7]
1207.1027	Gruppo 4		[14-7]
1207.2910	Gruppo 4	48.00	[14-7]
1207.2921	Gruppo 4		[14-7]
1207.2923	Gruppo 4		[14-7]
1207.2924	Gruppo 4		[14-7]
1207.2926	Gruppo 4		[14-7]
1207.2927	Gruppo 4		[14-7]
1207.3010	Gruppo 4	50.00	[14-7]
1207.3021	Gruppo 4		[14-7]
1207.3023	Gruppo 4		[14-7]
1207.3024	Gruppo 4		[14-7]
1207.3026	Gruppo 4		[14-7]
1207.3027	Gruppo 4		[14-7]
1207.4010	Gruppo 4	48.00	[14-7]
1207.4021	Gruppo 4		[14-7]
1207.4023	Gruppo 4		[14-7]
1207.4024	Gruppo 4		[14-7]
1207.4026	Gruppo 4		[14-7]
1207.4027	Gruppo 4		[14-7]
1207.5010	Gruppo 4	46.00	[14-7]
1207.5021	Gruppo 4		[14-7]
1207.5023	Gruppo 4		[14-7]
1207.5024	Gruppo 4		[14-7]
1207.5026	Gruppo 4		[14-7]
1207.5027	Gruppo 4		[14-7]
1207.6010	Gruppo 4	40.00	[14-7]
1207.6021	Gruppo 4		[14-7]
1207.6023	Gruppo 4		[14-7]
1207.6024	Gruppo 4		[14-7]
1207.6026	Gruppo 4		[14-7]
1207.6027	Gruppo 4		[14-7]
1207.7010	Gruppo 4	51.00	[14-7]
1207.7021	Gruppo 4		[14-7]
1207.7023	Gruppo 4		[14-7]
1207.7024	Gruppo 4		[14-7]
1207.7026	Gruppo 4		[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1207.7027	Gruppo 4		[14-7]
1207.9111	Gruppo 4	46.00	[14-7]
1207.9113	Gruppo 4		[14-7]
1207.9114	Gruppo 4		[14-7]
1207.9115	Gruppo 4		[14-7]
1207.9116	Gruppo 4		[14-7]
1207.9117	Gruppo 4		[14-7]
1207.9921	Gruppo 4	46.00	[14-7]
1207.9922	Gruppo 4		[14-7]
1207.9923	Gruppo 4		[14-7]
1207.9924	Gruppo 4		[14-7]
1207.9925	Gruppo 4		[14-7]
1207.9926	Gruppo 4		[14-7]
1207.9981	Gruppo 4	51.00	[14-2] [14-7]
1207.9983	Gruppo 4		[14-2] [14-7]
1207.9984	Gruppo 4		[14-2] [14-7]
1207.9985	Gruppo 4		[14-2] [14-7]
1207.9986	Gruppo 4		[14-2] [14-7]
1207.9987	Gruppo 4		[14-2] [14-7]
1208.1010	Gruppo 4	51.00	[14-7]
1208.9010	Gruppo 4	51.00	[14-7]
1209.1010	Gruppo 5	26.00	[14-7]
1209.2911	Gruppo 5	45.00	[14-7]
1209.2912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9911	Gruppo 5	45.00	[14-7]
1209.9912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9991	Gruppo 5	46.00	[14-7]
1212.2910	Gruppo 5	24.00	[14-7]
1212.9110	Gruppo 5	35.00	[14-7]
1212.9291	Gruppo 5	31.00	[14-7]
1212.9310	Gruppo 5	40.00	[14-7]
1212.9410	Gruppo 5	34.00	[14-7]
1212.9920	Gruppo 5	40.00	[14-7]
1213.0091	Gruppo 5	10.00	PGI non necessario
1213.0099	Gruppo 5	14.00	[14-7]
1214.1010	32.00	32.00	[14-1.5] [14-7]
1214.9011	Gruppo 5	25.00	PGI non necessario
1214.9019	Gruppo 5	33.00	[14-7]
1404.9010	Gruppo 5	35.00	[14-7]
1501.1011	60.00	60.00	[14-1.6] [14-7]
1501.1019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1501.2011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1501.2019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1501.9011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1501.9019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1502.1011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1502.1019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1502.9011	Gruppo 6	37.00	[14-7]
1502.9012	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1502.9019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1503.0010	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1504.1091	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1504.2010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1504.3010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1505.0011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1505.0091	Gruppo 6	76.00	[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
1506.0011	Gruppo 6	37.00	[14-7]
1506.0012	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1506.0019	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1507.1010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1507.9011	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1507.9091	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1508.1010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1508.9011	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1508.9091	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1509.1010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1509.9010	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1510.0010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1511.1010	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1511.9011	Gruppo 6	86.00	[14-7]
1511.9091	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1512.1110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1512.1911	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1512.1991	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1512.2110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1512.2910	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1513.1110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1513.1911	Gruppo 6	86.00	[14-7]
1513.1991	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1513.2110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1513.2911	Gruppo 6	86.00	[14-7]
1513.2991	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1514.1110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1514.1910	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1514.9110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1514.9910	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1515.1110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1515.1910	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.2110	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1515.2910	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.3010	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.5011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1515.5020	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.9011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1515.9021	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.9031	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1515.9091	Gruppo 6	95.00	[14-7]
1516.1010	Gruppo 6	93.00	[14-7]
1516.2010	Gruppo 6	93.00	[14-7]
1517.1010	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1517.9010	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1518.0011	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1518.0081	Gruppo 6	76.00	[14-7]
1518.0093	Gruppo 6	60.00	[14-7]
1702.3021	40.00	40.00	[14-1.7] [14-7]
1702.3033	Gruppo 7	40.00	[14-7]
1702.4011	Gruppo 7	40.00	[14-7]
1702.6022	Gruppo 7	28.00	[14-7]
1702.9011	Gruppo 7	40.00	[14-7]
1703.9091	Gruppo 7	24.00	[14-7]
1802.0010	Gruppo 5	16.00	[14-7]
1905.9021	Gruppo 11	41.00	[14-7]

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
2102.1091	Gruppo 8	47.00	[14-7]
2102.2011	49.00	49.00	[14-1.8] [14-7]
2102.2021	Gruppo 8	52.00	[14-7]
2103.3011	Gruppo 4	47.00	[14-7]
2301.1011	Gruppo 9	56.00	[14-7]
2301.1019	Gruppo 9	49.00	[14-7]
2301.2010	Gruppo 9	59.00	[14-7]
2302.1010	Gruppo 11	29.00	[14-7]
2302.3020	Gruppo 11	29.00	[14-7]
2302.4030	Gruppo 11	33.00	[14-7]
2302.4091	Gruppo 11	29.00	[14-7]
2302.5010	Gruppo 11	29.00	[14-7]
2303.1011	59.00	59.00	[14-1.9] [14-7]
2303.1012	Gruppo 9	37.00	[14-7]
2303.1018	Gruppo 9	52.00	[14-7]
2303.2010	Gruppo 9	34.00	[14-7]
2303.3010	Gruppo 9	34.00	[14-7]
2304.0010	45.00	45.00	[14-1.10] [14-7]
2305.0010	Gruppo 10	43.00	[14-7]
2306.1010	Gruppo 10	35.00	[14-7]
2306.2010	Gruppo 10	36.00	[14-7]
2306.3010	Gruppo 10	29.00	[14-7]
2306.4110	Gruppo 10	30.00	[14-7]
2306.4910	Gruppo 10	30.00	[14-7]
2306.5010	Gruppo 10	29.00	[14-7]
2306.6010	Gruppo 10	29.00	[14-7]
2306.9011	Gruppo 10	38.00	[14-7]
2306.9021	Gruppo 10	38.00	[14-7]
2308.0020	Gruppo 5	21.00	[14-7]
2308.0030	Gruppo 5	29.00	[14-7]
2308.0040	Gruppo 5	25.00	[14-7]
2308.0050	Gruppo 5	34.00	[14-7]
2308.0060	Gruppo 5	28.00	[14-7]
2309.9011	[14-5]		[14-7]
2309.9041	Gruppo 9	55.00	[14-7]
2309.9081	[14-5]		[14-7]
2309.9082	[14-5]		[14-7]
2309.9089	[14-5]		[14-7]
3505.1010	41.00	41.00	[14-1.11] [14-7]
3505.2010	Gruppo 11	51.00	[14-7]
3809.1010	Gruppo 11	51.00	[14-7]
3823.1110	Gruppo 6	76.00	[14-7]
3823.1210	Gruppo 6	76.00	[14-7]
3823.1910	Gruppo 6	60.00	[14-7]

15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI dell'UFAG o un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in

Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate agli articoli 45 e 47 nonché all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33 per quanto concerne la ripartizione dei contingenti doganali e nell'articolo 4 o 6 per quanto concerne il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[15-1] L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 6.

[15-2] L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 4 con il prezzo soglia. Le indicazioni al riguardo sono contenute nell'allegato 1 numero 14, le aliquote di dazio nell'allegato 2.

[15-3] Il PGI è necessario soltanto per le sementi.

[15-4] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1001.1921	1.00	[15-4]	26	
1001.9921	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1002.9021	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1003.9041	Allegato 2	0	28	[15-2]
1004.9021	Allegato 2	0	28	[15-2]
1005.9021	Allegato 2	0	28	[15-2]
1007.9021	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.1021	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.2921	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.4021	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.5021	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.6031	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1008.9023	14.10	[15-4]	27	[15-1]
1101.0043	53.90	PGI non necessario		[15-1]
1101.0048	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1102.2010	23.60	PGI non necessario		[15-1]
1102.9011	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1102.9044	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1102.9051	25.60	PGI non necessario		[15-1]
1102.9061	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.1119	23.40	PGI non necessario		[15-1]
1103.1199	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.1390	25.00	PGI non necessario		[15-1]
1103.1919	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.1929	21.80	PGI non necessario		[15-1]
1103.1939	26.10	PGI non necessario		[15-1]
1103.1992	43.70	PGI non necessario		[15-1]

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1103.1999	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.2019	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.2029	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1103.2099	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.1290	21.80	PGI non necessario		[15-1]
1104.1919	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.1929	25.90	PGI non necessario		[15-1]
1104.1992	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.1999	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.2220	21.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.2390	26.90	PGI non necessario		[15-1]
1104.2913	45.40	PGI non necessario		[15-1]
1104.2918	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.2922	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.2932	25.90	PGI non necessario		[15-1]
1104.2992	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.2999	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1104.3089	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1107.1012	43.70	[15-4]		[15-1]
1107.1092	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1107.1093	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1107.2012	43.70	[15-4]		[15-1]
1107.2092	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1107.2093	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1107.2099	43.70	PGI non necessario		[15-1]
1201.9099	0.10	PGI non necessario		
1202.4199	0.10	PGI non necessario		
1202.4299	0.10	PGI non necessario		
1203.0090	0.10	PGI non necessario		
1204.0099	0.10	PGI non necessario		
1205.1031	0.10	PGI non necessario		
1205.1039	0.10	20		[15-3]
1205.1061	0.10	PGI non necessario		
1205.1069	0.10	20		[15-3]
1205.9031	0.10	PGI non necessario		
1205.9039	0.10	20		[15-3]
1205.9061	0.10	PGI non necessario		
1205.9069	0.10	20		[15-3]
1206.0031	0.10	PGI non necessario		
1206.0039	0.10	PGI non necessario		
1206.0061	0.10	PGI non necessario		
1206.0069	0.10	PGI non necessario		
1207.1091	0.10	PGI non necessario		
1207.1099	0.10	PGI non necessario		
1207.2991	0.10	PGI non necessario		
1207.2999	0.10	PGI non necessario		
1207.3091	0.10	PGI non necessario		
1207.3099	0.10	PGI non necessario		
1207.4091	0.10	PGI non necessario		
1207.4099	0.10	PGI non necessario		
1207.5091	0.10	PGI non necessario		
1207.5099	0.10	PGI non necessario		
1207.6091	0.10	PGI non necessario		
1207.6099	0.10	PGI non necessario		
1207.7091	0.10	PGI non necessario		
1207.7099	0.10	PGI non necessario		

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1207.9118	0.10	PGI non necessario		
1207.9119	0.10	PGI non necessario		
1207.9927	0.10	PGI non necessario		
1207.9929	0.10	PGI non necessario		
1207.9988	0.10	PGI non necessario		
1207.9989	0.10	PGI non necessario		

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531), se sono utilizzati per l'alimentazione umana. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1104.3011	83.00	
1104.3012	77.10	
1104.3021	39.20	
1104.3039	94.85	
1501.1091	145.50	
1501.1099	156.95	
1501.2091	145.50	
1501.2099	156.95	
1501.9091	145.50	
1501.9099	156.95	
1502.1091	145.50	
1502.1099	156.95	
1502.9091	145.50	
1502.9099	156.95	
1503.0091	145.50	
1503.0099	156.95	
1504.1098	145.50	
1504.1099	156.95	
1504.2091	145.50	
1504.2099	156.95	
1504.3091	145.50	
1504.3099	156.95	
1506.0091	141.50	
1506.0099	156.95	
1507.1090	134.05	
1507.9018	164.50	
1507.9019	175.95	
1507.9098	145.50	
1507.9099	156.95	
1508.1090	134.05	
1508.9018	164.50	
1508.9019	175.95	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1508.9098	145.50	
1508.9099	156.95	
1509.1091	93.00	
1509.1099	141.50	
1509.9091	97.00	
1509.9099	145.50	
1510.0091	134.05	
1510.0099	145.50	
1511.1090	122.30	
1511.9018	164.50	
1511.9019	175.95	
1511.9098	145.50	
1511.9099	156.95	
1512.1190	134.05	
1512.1918	164.50	
1512.1919	175.95	
1512.1998	145.50	
1512.1999	156.95	
1512.2190	134.05	
1512.2991	145.50	
1512.2999	156.95	
1513.1190	128.15	
1513.1918	164.50	
1513.1919	175.95	
1513.1998	152.50	
1513.1999	163.95	
1513.2190	128.15	
1513.2918	164.50	
1513.2919	175.95	
1513.2998	152.50	
1513.2999	163.95	
1514.1190	134.05	
1514.1991	145.50	
1514.1999	156.95	
1514.9190	134.05	
1514.9991	145.50	
1514.9999	156.95	
1515.1190	134.05	
1515.1991	145.50	
1515.1999	156.95	
1515.2190	134.05	
1515.2991	145.50	
1515.2999	156.95	
1515.3091	145.50	
1515.3099	156.95	
1515.5019	134.05	
1515.5091	145.50	
1515.5099	156.95	
1515.9013	131.10	
1515.9018	145.50	
1515.9019	156.95	
1515.9028	145.50	
1515.9029	156.95	
1515.9038	145.50	
1515.9039	156.95	
1515.9098	145.50	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1515.9099	156.95	
1516.1091	164.50	
1516.1099	175.95	
1516.2092	164.50	PGI non necessario
1516.2093	164.50	
1516.2097	175.95	PGI non necessario
1516.2098	175.95	
1517.1063	155.00	
1517.1068	163.45	
1517.1073	135.25	
1517.1078	142.15	
1517.1083	103.65	
1517.1088	108.10	
1517.1093	82.65	
1517.1098	85.45	
1517.9020	1.00	PGI non necessario
1517.9063	245.05	
1517.9068	244.40	
1517.9071	225.50	
1517.9079	239.00	
1517.9081	204.20	
1517.9089	216.10	
1517.9091	181.25	
1517.9099	191.75	

17. Disciplinamento del mercato: sementi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[17-1] Il PGI è necessario soltanto per i semi di pomodoro e di cicoria del gruppo del tipo radicchio rosso della specie *Cichorium intybus L. Partim*. Conformemente all'articolo 44, l'obbligo di PGI si applica anche per quantità inferiori a 20 chilogrammi.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
0713.5015	0.00	PGI non necessario	
0713.5018	0.00	PGI non necessario	
1201.1000	0.10	20	
1202.3000	0.10	PGI non necessario	
1207.2100	0.10	20	
1209.1090	0.00	20	
1209.2100	0.00	PGI non necessario	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
1209.2200	0.00	PGI non necessario	
1209.2300	0.00	PGI non necessario	
1209.2400	0.00	PGI non necessario	
1209.2500	0.00	PGI non necessario	
1209.2919	0.00	PGI non necessario	
1209.2960	0.00	PGI non necessario	
1209.2970	0.50	20	
1209.2980	0.00	PGI non necessario	
1209.9100		0	[17-1]

18. Disciplinamento del mercato: zucchero

Per l'importazione di alcuni dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le aliquote di dazio sono stabilite secondo l'articolo 5.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[18-1] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1701.1200	0.00	[18-1]
1701.1300	0.00	[18-1]
1701.1400	0.00	[18-1]
1701.9110	18.70	PGI non necessario
1701.9991	18.70	PGI non necessario
1701.9999	0.00	[18-1]
1702.3029	0.00	PGI non necessario
1702.3038	0.00	PGI non necessario
1702.3042	0.00	PGI non necessario
1702.3048	5.00	PGI non necessario
1702.4029	0.00	PGI non necessario
1702.6028	0.00	PGI non necessario
1702.9019	0.00	[18-1]
1702.9022	0.00	[18-1]
1702.9023	0.00	PGI non necessario
1702.9024	18.70	PGI non necessario
1702.9028	18.70	PGI non necessario
1702.9032	0.00	[18-1]
1702.9033	0.00	[18-1]
1702.9034	10.00	PGI non necessario
1702.9038	10.00	PGI non necessario

19. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47 e all'allegato 5.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino (RS 916.140).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 litri [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
0806.1021		0	22	
0806.1029		20		
2009.6111		0	22	
2009.6119		20		
2009.6122		0	22	
2009.6129		20		
2009.6910		0	22	
2009.6990		20		
2009.9030		20		
2009.9069		20		
2009.9099		20		
2202.9018		0	22	
2202.9019		20		
2202.9041		0	22	
2202.9049		20		
2204.2121		0	23-25	
2204.2129	300.00	20		
2204.2131		0	23-25	
2204.2139		20		
2204.2141		0	23-25	
2204.2149		20		
2204.2921		0	23-25	
2204.2922		0	23-25	
2204.2929		20		
2204.2931		0	23-25	
2204.2932		0	23-25	
2204.2939	108.00	20		
2204.2941		20		
2204.2942		20		
2204.3000	34.00	PGI non necessario		

20. Altri prodotti agricoli soggetti all'obbligo del permesso generale d'importazione

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nelle colonne 2 e 3.

Voce di tariffa	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
0105.1100	20	
0105.1200	20	
0105.9400	20	Per galli di peso superiore a 2000 g non è necessario un PGI

Allegato 2
(art. 4 e 28)

Aliquote di dazio dei disciplinamenti di mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)
	[1]		[1]		[1]		[1]
0505.9011	6.00	0508.0091	6.00	0511.9110	0.00	0511.9911	5.00
0511.9919	5.00	0708.9010	3.00 *	0709.9991	1.00	0712.9070	1.00
0713.1011	4.00 *	0713.1012	0.40 *	0713.1013	1.25	0713.1091	4.00 *
0713.1092	4.85	0713.2011	4.00 *	0713.2012	0.40 *	0713.2013	0.35
0713.2091	4.00 *	0713.2092	4.85	0713.3111	3.00 *	0713.3112	0.30 *
0713.3113	0.35	0713.3191	3.00 *	0713.3192	4.85	0713.3211	3.00 *
0713.3212	0.30 *	0713.3213	1.25	0713.3291	3.00 *	0713.3292	4.85
0713.3311	3.00 *	0713.3312	0.30 *	0713.3313	1.25	0713.3391	3.00 *
0713.3392	4.85	0713.3411	3.00	0713.3412	0.30	0713.3413	1.25
0713.3491	3.00	0713.3492	4.85	0713.3511	3.00	0713.3512	0.30
0713.3513	1.25	0713.3591	3.00	0713.3592	4.85	0713.3911	3.00 *
0713.3912	0.30 *	0713.3913	1.25	0713.3991	3.00 *	0713.3992	4.85
0713.4011	3.00 *	0713.4012	0.30 *	0713.4013	0.35	0713.4091	3.00 *
0713.4092	4.85	0713.5012	3.00 *	0713.5013	0.30 *	0713.5014	0.35
0713.5091	3.00 *	0713.5092	4.85	0713.6011	4.00 *	0713.6012	0.40 *
0713.6013	0.35	0713.6091	4.00 *	0713.6092	4.85	0713.9021	4.00 *
0713.9022	0.40 *	0713.9023	0.35	0713.9081	4.00 *	0713.9082	4.85
0714.1010	0.00	0714.2010	0.00	0714.3010	0.00	0714.4010	0.00
0714.5010	0.00	0714.9020	0.00	0802.2110	0.00	0802.2120	0.00
0802.2210	2.00	0802.2220	0.00	0802.3110	0.00	0802.3120	0.00
0802.3210	2.00	0802.3220	0.00	0813.4081	0.00	0813.4092	0.00
0813.5012	5.00	0813.5021	5.00	0813.5081	0.00	0813.5092	5.00
0901.9011	0.00	1001.1100	11.90	1001.1910	3.35	1001.1931	10.00 *
1001.1939	7.00 *	1001.1940	0.70 *	1001.9100	40.00	1001.9910	28.35
1001.9931	8.00 *	1001.9939	7.00 *	1001.9940	0.70 *	1002.1000	55.00
1002.9010	28.35	1002.9031	10.00 *	1002.9039	8.00 *	1002.9040	0.80 *
1003.1000	51.50	1003.9010	0.95	1003.9020	4.00	1003.9030	0.25
1003.9041	1.85	1003.9049	51.00	1003.9051	10.00 *	1003.9059	8.00
1003.9060	1.20	1004.1000	42.00	1004.9010	0.95	1004.9021	0.00
1004.9029	45.90	1004.9031	10.00 *	1004.9039	0.00	1004.9040	0.00
1005.1000	43.00	1005.9010	0.85	1005.9021	0.25	1005.9029	45.90
1005.9031	10.00 *	1005.9039	1.00	1005.9040	0.10	1006.1010	0.95
1006.1021	10.00 *	1006.1029	0.00	1006.2010	0.95	1006.2021	10.00 *
1006.2029	0.00	1006.3010	3.35	1006.3021	10.00 *	1006.3029	0.00
1006.4010	3.35	1006.4021	10.00 *	1006.4029	0.00	1007.1000	0.00
1007.9010	0.95	1007.9031	10.00 *	1007.0039	3.00	1007.9040	0.10
1008.1010	0.95	1008.1031	10.00 *	1008.1039	5.00	1008.1040	0.15
1008.2100	0.00	1008.2910	0.95	1008.2931	10.00 *	1008.2939	0.00
1008.2940	0.00	1008.3010	0.95	1008.3031	10.00 *	1008.3039	8.00
1008.3040	0.25	1008.4010	0.95	1008.4031	10.00 *	1008.4039	7.00
1008.4040	0.20	1008.5010	0.95	1008.5031	10.00 *	1008.5039	7.00
1008.5040	0.20	1008.6010	57.00	1008.6020	28.35	1008.6041	10.00 *
1008.6049	10.00 *	1008.6050	1.00 *	1008.9010	0.95	1008.9035	10.00 *
1008.9037	7.00 *	1008.9040	0.20 *	1101.0051	12.00 *	1101.0059	9.00 *

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)
	[I]		[I]		[I]		[I]
1102.2020	3.00	1102.9013	13.00 *	1102.9045	13.00 *	1102.9046	11.00 *
1102.9052	3.00	1102.9062	12.00 *	1103.1111	4.85	1103.1112	12.00 *
1103.1191	38.00	1103.1192	12.00 *	1103.1310	4.85	1103.1320	6.00
1103.1911	38.00	1103.1912	14.00 *	1103.1921	10.35	1103.1922	9.00
1103.1931	4.85	1103.1932	1.00	1103.1991	10.35	1103.1993	14.00 *
1103.2011	37.00	1103.2012	12.00 *	1103.2021	38.00	1103.2022	14.00 *
1103.2091	10.35	1103.2092	14.00 *	1104.1210	10.35	1104.1220	12.00
1104.1911	37.00	1104.1912	12.00 *	1104.1921	10.35	1104.1922	16.00
1104.1991	10.35	1104.1993	18.00 *	1104.2210	10.35	1104.2230	12.00
1104.2310	10.35	1104.2320	6.00	1104.2911	37.00	1104.2912	11.00 *
1104.2921	10.35	1104.2923	2.00	1104.2931	10.35	1104.2933	16.00
1104.2991	10.35	1104.2993	17.00 *	1104.3070	4.00	1104.3081	4.00
1104.3091	10.35	1104.3093	0.00	1105.1021	10.00	1105.2021	12.00
1106.1010	7.00 *	1106.2010	1.00	1106.3010	11.00	1107.1011	0.00
1107.1013	3.00	1107.1091	0.00	1107.1094	4.00	1107.2011	0.00
1107.2013	5.00	1107.2091	0.00	1107.2094	6.00	1108.1110	10.35
1108.1120	0.00	1108.1210	10.35	1108.1220	0.00	1108.1310	6.35
1108.1320	0.00	1108.1410	10.35	1108.1420	3.00	1108.1911	6.35
1108.1912	5.00	1108.1991	10.35	1108.1992	5.00	1108.2010	10.35
1108.2020	6.00	1201.1000	0.10	1201.9010	0.00	1201.9021	0.10
1201.9023	24.35	1201.9024	18.65	1201.9026	0.10	1201.9027	0.10
1201.9091	0.00	1202.3000	0.10	1202.4110	7.00	1202.4121	0.10
1202.4123	51.05	1202.4124	43.75	1202.4126	0.10	1202.4127	0.10
1202.4210	8.00	1202.4221	0.10	1202.4223	61.80	1202.4224	56.80
1202.4226	0.10	1202.4227	0.10	1203.0010	8.00	1203.0021	0.10
1203.0023	82.85	1203.0024	77.15	1203.0026	0.10	1203.0027	0.10
1204.0010	0.00	1204.0021	0.10	1204.0023	50.05	1204.0024	42.90
1204.0026	0.10	1204.0027	0.10	1205.1010	0.00	1205.1021	0.10
1205.1023	52.90	1205.1024	45.75	1205.1026	0.10	1205.1027	0.10
1205.1040	0.00	1205.1051	0.10	1205.1053	60.00	1205.1054	52.90
1205.1056	0.10	1205.1057	0.10	1205.9010	0.00	1205.9021	0.10
1205.9023	52.90	1205.9024	45.75	1205.9026	0.10	1205.9027	0.10
1205.9040	0.00	1205.9051	0.10	1205.9053	60.00	1205.9054	52.90
1205.9056	0.10	1205.9057	0.10	1206.0010	0.00	1206.0021	0.10
1206.0023	58.30	1206.0024	49.55	1206.0026	0.10	1206.0027	0.10
1206.0040	3.00	1206.0041	0.10	1206.0053	65.60	1206.0054	58.30
1206.0056	0.10	1206.0057	0.10	1207.1010	3.00	1207.1021	0.10
1207.1023	60.35 *	1207.1024	53.20 *	1207.1026	0.10	1207.1027	0.10
1207.2100	0.10	1207.2910	5.00	1207.2921	0.10	1207.2923	28.65
1207.2924	21.50	1207.2926	0.10	1207.2927	0.10	1207.3010	10.00
1207.3021	0.10	1207.3023	64.30	1207.3024	57.15	1207.3026	0.10
1207.3027	0.10	1207.4010	8.00	1207.4021	0.10	1207.4023	71.40
1207.4024	64.30	1207.4026	0.10	1207.4027	0.10	1207.5010	0.00
1207.5021	0.10	1207.5023	28.65	1207.5024	21.50	1207.5026	0.10
1207.5027	0.10	1207.6010	5.00	1207.6021	0.10	1207.6023	35.75
1207.6024	28.65	1207.6026	0.10	1207.6027	0.10	1207.7010	12.00
1207.7021	0.10	1207.7023	71.85	1207.7024	64.65	1207.7026	0.10
1207.7027	0.10	1207.9111	6.00	1207.9113	0.10	1207.9114	57.15
1207.9115	50.05	1207.9116	0.10	1207.9117	0.10	1207.9921	6.00
1207.9922	0.10	1207.9923	50.05	1207.9924	42.90	1207.9925	0.10
1207.9926	0.10	1207.9941	10.00	1207.9942	0.10	1207.9943	64.30
1207.9944	57.15	1207.9945	0.10	1207.9946	0.10	1207.9951	5.00
1207.9952	0.10	1207.9953	35.75	1207.9954	28.65	1207.9955	0.10

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)
	[1]		[1]		[1]		[1]
1207.9956	0.10	1207.9981	12.00	1207.9983	0.10	1207.9984	71.85
1207.9985	64.65	1207.9986	0.10	1207.9987	0.10	1208.1010	0.00
1208.9010	0.00	1209.1010	4.00	1209.2911	8.00	1209.2912	0.80
1209.9911	15.00	1209.9912	1.50	1209.9991	16.00	1212.2910	4.00
1212.9291	0.00	1212.9310	0.00	1212.9110	7.00	1212.9410	11.00
1212.9920	0.00	1213.0091	0.00	1213.0099	1.00	1214.1010	1.00
1214.9011	0.00	1214.9019	0.00	1404.9010	0.00	1501.1011	0.00
1501.1019	0.00	1501.2011	0.00	1501.2019	0.00	1501.9011	0.00
1501.9019	12.00	1502.1011	0.00	1502.1019	0.00	1502.9011	2.00
1502.9012	0.00	1502.9019	0.00	1503.0010	7.00	1504.1091	0.00
1504.2010	0.00	1504.3010	0.00	1505.0011	0.00	1505.0091	12.00
1506.0011	0.00	1506.0012	0.00	1506.0019	12.00	1507.1010	0.00
1507.9011	35.00	1507.9091	9.00	1508.1010	0.00	1508.9011	35.00
1508.9091	16.00	1509.1010	0.00	1509.9010	12.00	1510.0010	0.00
1511.1010	0.00	1511.9011	0.00	1511.9091	0.00	1512.1110	0.00
1512.1911	26.00	1512.1991	2.00	1512.2110	0.00	1512.2910	12.00
1513.1110	0.00	1513.1911	22.00	1513.1991	0.00	1513.2110	0.00
1513.2911	22.00	1513.2991	12.00	1514.1110	0.00	1514.1910	0.00
1514.9110	0.00	1514.9910	12.00	1515.1110	0.00	1515.1910	31.00
1515.2110	0.00	1515.2910	31.00	1515.3010	31.00	1515.5011	0.00
1515.5020	31.00	1515.9011	0.00	1515.9021	31.00	1515.9031	31.00
1515.9091	31.00	1516.1010	11.00	1516.2010	0.00	1517.1010	5.00
1517.9010	0.00	1518.0011	0.00	1518.0081	0.00	1518.0093	0.00
1702.3021	0.00	1702.3033	0.00	1702.4011	0.00	1702.6022	0.00
1702.9011	0.00	1703.9091	3.00	1802.0010	0.00	1905.9021	0.00
2102.1091	0.00	2102.2011	0.00	2102.2021	0.00	2103.3011	10.00
2301.1011	17.00	2301.1019	19.00	2301.2010	0.00	2302.1010	0.00 *
2302.3020	4.00	2302.4030	8.00	2302.4091	4.00	2302.5010	0.00
2303.1011	0.00	2303.1012	9.00 *	2303.1018	0.00	2303.2010	0.00
2303.3010	0.00	2304.0010	0.00	2305.0010	2.00	2306.1010	1.00
2306.2010	0.00	2306.3010	0.00	2306.4110	0.00	2306.4910	0.00
2306.5010	0.00	2306.6010	2.00	2306.9011	13.00	2306.9021	2.00
2308.0020	4.00	2308.0030	0.00	2308.0040	10.00	2308.0050	2.00
2308.0060	0.00	2309.9011	3.10 *	2309.9041	0.00	2309.9081	162.05 *
2309.9082	3.10 *	2309.9089	3.10 *	3505.1010	0.00	3505.2010	13.00
3809.1010	19.00	3823.1110	0.00	3823.1210	5.00	3823.1910	0.00

[1] Le aliquote di dazio possono divergere dalla tariffa generale. Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*».

Allegato 3
(art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
01	Animali della specie equina	3822
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale		

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
02	Animali della specie bovina	1200
03	Animali della specie suina	100
04	Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:	
04.1	Animali della specie ovina	500
04.2	Animali della specie caprina	100
12	Sperma di toro (dosi/unità di applicazione)	800 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale		

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	22 500
05.1	Carne secca essiccata all'aria	187
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio I (RS 632.421.0)	

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
05.2	Conserve di carni bovine	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	295
05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	20
05.5	Carne halal di animali della specie bovina	350
05.6	Carne halal di animali della specie ovina	175
05.7	Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina	20 703
05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000
	[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700
	[b] quantità minima	[b]
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500
	[c] quantità minima	[c]
05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	–
05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500
	[d] quantità minima	[d]
05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000
	[e] quantità minima	[e]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500
06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria	583
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.2	Prosciutto in scatola e cotto	71
06.3	Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	3148
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.4	Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	50 698
	di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame	42 200
		[2]

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
	di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche	8498 [2]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] Quantità indicativa

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
07	Latte e latticini dei sottocapitoli 0401 a 0406 della tariffa generale [2], in equivalenti latte di cui:	527 000 (litri al giorno)
07.1	Latte proveniente dalle zone franche	62 128 [3] (tonnellate)
07.2	Latte in polvere	300
07.3	Latticini diversi	200
07.4	Burro e altre materie grasse del latte	100
07.5	«Contingente Fontal»	2624 [4]
07.6	Altri latticini	[5]
08	Caseina	697 [5]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

[2] Escluse le voci 0401.1090, 0401.2090, 0402.2119, 0402.2919, 0403.1010 (LF del 13 dic. 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72), 0403.1099, 0403.9049, 0403.9059, 0403.9099, 0404.9089, 0405.1019, 0405.1099, 0405.2091, 0405.2099, 0405.9090

[3] In equivalenti latte: 23 360 tonnellate all'anno

[4] In equivalenti latte: 26 240 tonnellate

[5] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]	[1]	[1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	33 735
09.1	Uova di consumo	16 428
09.2	Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	17 307
10	Prodotti di uova essiccate	977 [2]
11	Prodotti diversi da quelli di uova essiccate	6866 [2]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
13	Fiori recisi	4590 [1]

[1] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

7. Disciplinamento del mercato: patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
14	Patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate, di cui:	22 250
14.1	Patate, comprese patate da semina	18 250
14.2	Prodotti a base di patate	4000

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

8. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
15	Ortaggi o legumi freschi	166 076 [2]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

9. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
16	Ortaggi o legumi congelati	4500

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
17	Mele, pere e cotogne, fresche	15 800 [2]
18	Albicocche, ciliegie, susine (comprese le prugne) e prugnone, fresche	16 340 [2]
19	Altra frutta fresca	13 360 [2] [3]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale

[3] Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale

11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
20	Frutta da sidro e per la distillazione	172
21	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella)	244
31	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella) contingente doganale autonomo	3100
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale		

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
26	Grano duro, per l'alimentazione umana	110 000 [2]
27	Cereali panificabili	70 000 [2]
28	Cereali grezzi per l'alimentazione umana	70 000 [2]
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.		
[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale		

13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (ettolitri)
		[1]
22	Succo d'uva	100 000 [2]
23, 24 et 25	Vino	1 700 000

[1] **In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.**

[2] **È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale**

Allegato 4
(art. 31)**Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili**

Quantità parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio
20 000 t lorde	3 gennaio – 31 dicembre
20 000 t lorde	2 aprile – 31 dicembre
15 000 t lorde	2 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde	1° ottobre – 31 dicembre

Allegato 5
(art. 47)

**Importazioni per uso privato nel traffico turistico:
quantità massime non computate sul contingente doganale
e quantità massime per le deroghe all'obbligo del permesso
generale d'importazione**

Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri per persona

Prodotto		Quantità massima senza computo sul contingente doganale	Quantità massima senza obbligo di PGI
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	In totale	0,5 kg	20 kg
Carni e frattaglie commestibili di volatili domestici di tutte le specie;			20 kg
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate;			
Prodotti carnei e preparazioni di carne ottenuti dal trattamento di carni, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di volatili domestici di tutte le specie	In totale	3,5 kg	20 kg
Burro e panna	In totale	1,0 kg	Illimitata
Latte e altri latticini	In totale	5,0 kg	Illimitata
Uova di volatili, in guscio		2,5 kg	Illimitata
Fiori recisi, freschi		20,0 kg	Illimitata
Ortaggi o legumi, freschi o congelati		20,0 kg	Illimitata
Frutta, fresca		20,0 kg	Illimitata
Prodotti a base di patate	In totale	2,5 kg	Illimitata
Cereali e prodotti della macinazione, riso escluso		20,0 kg	Illimitata
Uve fresche per la torchiatura		20,0 kg	Illimitata
Succo di mela, di pera e d'uva, non fermentato, senz'alcol; sidro di mele e di pere	In totale	3,0 l	Illimitata
Vino naturale bianco e rosso, importato da persone di almeno 17 anni d'età	In totale	20,0 l	Illimitata

Allegato 6
(art. 50)

Aliquote delle tasse nel traffico merci con l'estero

Per le importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse amministrative:

Gruppo di merci	Tassa per lotto di merci soggetto a imposizione (CHF)
a. Frutta, ortaggi o legumi, compresi ortaggi o legumi congelati e piante di cipolle	5.–
b. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta	5.–
c. Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate	5.–
d. Fiori recisi	5.–
e. Latticini (esclusi formaggio e quark)	5.–
f. Pollame, carni di pollame compresi preparati	5.–
g. Animali vivi delle specie bovina, suina, ovina, caprina Sperma di bovini Carni e frattaglie come pure insaccati e prodotti simili, comprese carne secca, conserve di carne ecc.	5.–
h. Vino bianco e rosso, nonché succo d'uva	3.–

Allegato 7
(art. 53)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° novembre 2006¹⁷ sulle dogane

Art. 66 cpv. 2

² Sono eccettuati dal limite di franchigia secondo il valore le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco, nonché i prodotti agricoli nelle quantità soggette a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹⁸ sulle importazioni agricole.

2. Ordinanza del 4 aprile 2007¹⁹ sulle agevolazioni doganali

Art. 4 Franchigia doganale

Le merci secondo l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁰ sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerca per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:

- a. l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 2011²¹ sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»;

¹⁷ RS 631.01
¹⁸ RS 916.01
¹⁹ RS 631.012
²⁰ RS 916.01
²¹ RS 916.01

3. Ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007²² sulle dogane

Art. 7 cpv. 1. lett. a

¹ La dichiarazione doganale elettronica è obbligatoria per:

- a. i prodotti agricoli menzionati nell'allegato 1 all'ordinanza del 26 ottobre 2011²³ sulle importazioni agricole;

4. Ordinanza del 27 giugno 1995²⁴ sul libero scambio 2

Art. 1a cpv. 3

³ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell'allegato 2 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁵ sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

5. Ordinanza del 18 giugno 2008²⁶ sul libero scambio 1

Art. 2 cpv. 3

³ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell'allegato 2 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁷ sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

6. Ordinanza del 16 giugno 2006²⁸ sulle tasse UFAG

Art. 3 cpv. 1

¹ Le aliquote delle tasse per l'attribuzione e l'amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono

²² RS 631.013

²³ RS 916.01

²⁴ RS 632.319

²⁵ RS 916.01

²⁶ RS 632.421.0

²⁷ RS 916.01

²⁸ RS 910.11

disciplinate nell'allegato 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁹ sulle importazioni agricole.

7. Ordinanza del 7 dicembre 1998³⁰ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantumi di alberi da frutta conformemente all'allegato 1 numeri 7, 8 e 10–13 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³¹ sulle importazioni agricole e l'esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all'allegato 1.

Art. 2 Permesso generale d'importazione

Il permesso generale d'importazione (PGI) è disciplinato nell'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³² sulle importazioni agricole.

Art. 4 cpv. 1 lett. b

¹ La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

- b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.

29 RS 916.01

30 RS 916.121.10

31 RS 916.01

32 RS 916.01

² Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³³ sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.

³ L'Ufficio federale può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.

Art. 19 Ufficio federale dell'agricoltura

L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a, 11 lettera b e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali di cui agli articoli 5 capoversi 1 e 3 lettera b e 12 capoverso 3. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.

Art. 21 Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁴ sulle importazioni agricole.

Art. 22 cpv. 2

² Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁵ sulle importazioni agricole.

Allegato 1

Abrogato

L'allegato 2 diventa l'allegato 1 ed è modificato come segue:

Nel testo della voce di tariffa ex 0709:

«il mais dolce delle voci 0709.9091 e 0709.9099, le olive e i capperi della voce 0709.9099» è *sostituito da* «le olive della voce 0709.9200, il mais dolce delle voci 0709.9991 e 0709.9999 e i capperi della voce 0709.9999»

³³ RS 916.01

³⁴ RS 916.01

³⁵ RS 916.01

Nel testo della voce di tariffa ex 0802:

«le noci di arec (o di betel) e le noci di cola della voce 0802.9020» è *sostituito da* «le noci di cola della voce 0802.7000 e le noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000»

La voce di tariffa ex 0803.0000 è sostituita da 0803.1000

La voce di tariffa ex 1212.9921–9929 è sostituita da 1212.9210–9299

L'allegato 3 diventa l'allegato 2

8. Ordinanza del 14 novembre 2007³⁶ sul vino

Art. 43 lett. c

Un permesso generale d'importazione (PGI) non è necessario nei seguenti casi:

- c. importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150.

9. Ordinanza del 26 novembre 2003³⁷ sulle uova

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁸ sulle importazioni agricole.

Allegato

Abrogato

³⁶ RS 916.140

³⁷ RS 916.371

³⁸ RS 916.01

